

**TRIBUNALE DI BARI**

**Seconda Sezione Civile**

Il Tribunale di BARI , in composizione monocratica, in persona del Giudice Libera Maria Rosaria Rinaldi,

visti gli artt. 702 bis, 702 ter c.p.c. e 35 del d. lgs. 28.1. 2008 n. 25 ed a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 3 giugno 2016, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa iscritta al n. 13178 dell'anno 2014, promossa da:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Zitani

**-ricorrente-**

contro:

**Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di BARI;**

**-resistente-**

**PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI BARI**

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e delle altre forme di tutela per motivi umanitari emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di BARI dell'8 luglio 2014 , chiedendo:

- 1. in via principale che venisse accertato e dichiarato previa accertamento e declaratoria dell'illegittimità (nullità, annullabilità, inefficacia) del provvedimento impugnato il diritto ad ottenere la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D. lgs. 251/07;

2. in via subordinata il suo diritto ad ottenere la protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, d. lgs. 286/1998.

La Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso contestando , in modo specifico ,le dichiarazioni rese dal ricorrente nelle due interviste del 10 ottobre 2013 e del 9 giugno 2014 ,nonché il contenuto della produzione documentale , in parte tradotta dalla stessa commissione per verificare l'attendibilità della dichiarazione e procedere al secondo ascolto del ricorrente .

**All'udienza del 3 giugno 2016 il Giudice riservava la decisione concedendo alla difesa il termine per note sino al 30 giugno 2016 ma , nei termini concessi , non veniva depositata alcuna nota né integrata la produzione documentale.**

Preliminarmente il Giudice osserva che la materia dell'immigrazione è disciplinata dal decreto lgs. 251/2007 che ha recepito sia la Convenzione di Ginevra del 1951 che la normativa comunitaria.

La protezione sussidiaria può essere concessa al *cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.*

Il concetto di danno grave è richiamato dal successivo art. 14 del decreto citato, il quale specifica che per danno grave debba intendersi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, l'art. 5 del decreto citato dispone che l'attività di persecuzione, ovvero il grave danno debbano essere riconducibili:

*a) allo Stato;*

*b) a partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;*

*c) a soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.*

Il nostro ordinamento riconosce un'ulteriore forma di tutela dello straniero, disciplinata dall' art. 5 comma 6, d. lgs 286/98, il quale dispone che: *"Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano ."*

La nozione di *"motivi umanitari"* non è stata delineata in modo preciso tanto che la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la forma di protezione cd. per motivi umanitari debba essere riconosciuta in capo a quei soggetti che si trovano esposti a particolari condizioni di vulnerabilità per cause dipendenti da fattori soggettivi, come ad es. motivi di salute o di età, oppure per ragioni di carattere oggettivo, connesse, in particolare, alla situazione sociale, economica, politica, umanitaria nella quale si trova il paese di provenienza del migrante (come ad es. una grave instabilità politica, violenza generalizzata, persistenti violazioni dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari).

A questo punto occorre verificare se il caso concreto di XXXXXXXXXX sia meritevole di una delle forme di protezione precedentemente citate.

Il ricorrente dichiarava, in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, di essere nato nel territorio della ex Jugoslavia ( in un luogo attualmente in territorio croato ) , di essersi poi trasferito in Serbia e di aver perso la cittadinanza croata indebitamente poiché cancellato dalla CROAZIA per ragioni politiche.

Aggiungeva di aver svolto il servizio militare senza particolari problemi ; aggiungeva di una serie di vicende legate alla guerra nella ex Jugoslavia valorizzando i suoi personali conflitti con personaggi locali ( tale MICHO ) a causa delle sue posizioni in materia di malversazione di denaro pubblico con fatti risalenti al 1995.

Il ricorrente precisava che sino al 2007 aveva avuto un ruolo pubblico a BRCKO in Bosnia ERZEGOVINA che , ad un certo punto , lasciava per ritornare in Croazia dove viveva da clandestino per tre mesi , in seguito raggiungeva la Serbia e poi la Bosnia dove apprendeva di essere considerato un criminale di guerra per una potenziale attività che avrebbe svolto nel campo di prigionia di LUKA .Il ricorrente precisava che egli non sapeva neppure se tale campo di prigionia fosse effettivamente esistito.

Al termine della prima intervista il richiedente depositava una voluminosa documentazione tanto che la commissione decideva di ascoltarlo nuovamente dopo aver fatto tradurre i documenti consegnati .

All'esito della traduzione si verificava che il contenuto reale dei documenti era diverso da quello descritto nel racconto del ricorrente a cominciare dal provvedimento di rigetto della istanza di cittadinanza comunicato dal Governo croato e fondato sulla circostanza che il ricorrente e la sua famiglia sono bosniaci , non già sulle ragioni politiche da lui evidenziate in sede di intervista.

Infatti , come correttamente osservato dalla commissione , il ricorrente non è stato CANCELLATO dalla cittadinanza croata ma il governo croato ha dato atto che i suoi genitori avevano optato per la cittadinanza bosniaca.

Sul punto il ricorrente si è limitato a dire che si tratta di PURA FALSITA' ,né la difesa ha prodotto documentazione al riguardo nei termini per note concesse da questa Ag.

Né discende che il racconto , lungo e confuso , non è stato provato in alcun punto considerato che la materia dell'immigrazione non si sottrae agli ordinari principi in materia di onere della prova che regolano il diritto civile.

Va aggiunto che esso è inverosimile per quanto qui di seguito esposto.

Il ricorrente proviene dalla BOSNIA ERZEGOVINA dove vivono due sorelle munite di regolare cittadinanza , dove egli ha vissuto stabilmente e dove può fare ritorno non

avendo minimamente provato di poter essere vittima di persecuzione legate alle vicende belliche ormai risalenti nel tempo.

Egli , dunque , non è apolide ed i rigetti di cittadinanza di Croazia e Slovenia sono fondati proprio sulla provenienza bosniaca del ricorrente e della sua famiglia non già ad ipotetiche persecuzioni legate alla sua militanza in un partito serbo ,argomentazione che è rimasta sfornita di prova.

Il ricorrente non ha provato di essere un perseguitato non apparendo dirimente il riferimento al suo nome che sarebbe stato fatto da una radio locale nel 1993 , né ha dimostrato di aver effettivamente avuto un ruolo nel partito serbo che lo avrebbe esposto particolarmente nella città ora compresa nel territorio della Bosnia Erzegovina .

La difesa NON HA COLAMATO ALCUNA DELLE LACUNE desumibili sia dalla prima che dalla seconda intervista , in parte in contraddizione tra loro , pur avendo questa Ag concesso il termine per note sino al 30 giugno al momento della riserva effettuata all'udienza del 3 giugno 2016.

Non sussistono i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria poiché la Bosnia Erzegovina è un paese normalizzato dove nella città di BRCKO convivono più gruppi religiosi ivi compresa la comunità ortodossa e dove il ricorrente può ritornare dal momento che le sorelle hanno la regolare cittadinanza e vivono in quel territorio.

**Il ricorrente non può fruire della Protezione Internazionale per motivi umanitari.**

Non appare dirimente la certificazione medica rilasciata dalla Asl di Chioggia in data 27 gennaio 2016 che parla di tono depresso senza ideazione suicidiaria , né fenomeni deliranti ,patologia trattata farmacologicamente con una cura che potrà essere proseguita nel paese di provenienza.

*Va aggiunto che egli non corre alcun rischio in Bosnia dal momento che nel mese di febbraio del 2016 il governo ha formalizzato l'istanza di adesione alla UE già anticipata sin dal 2007 e che , attualmente , il paese è sotto osservazione per verificare che i suoi standard siano conformi , anche in materia di diritti umani , a quelli europei standard già in parte verificati .*

Si compensano le spese del giudizio Solo perché la commissione si è limitata ad una difesa cartolare .

Viene rigettata l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

PQM

Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

rigetta il ricorso ;

compensa le spese del giudizio;

rigetta l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

BARI 26 agosto 2016

Il Giudice

Libera Maria Rosaria Rinaldi